



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 36/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37707 del registro di segreteria, proposto dal sig. XX
(c.f. XX) nato a XX (XX) il XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Paladini
(pec: paladini.ivanrdavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Carmiano (LE), alla via dei Messapi n. 26

CONTRO

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza militare e della
leva – rappresentato e difeso dal Dirigente Dott. Salvatore Monaco

AVVERSO

1) il mancato riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria per infermità
contratte per causa di servizio; la mancata liquidazione e regolarizzazione del
trattamento pensionistico ; la comunicazione del Ministero della Difesa con
la quale è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria avanzata
dal ricorrente per inammissibilità/improcedibilità della stessa;

Visto il codice di giustizia contabile;

Udite le parti all'udienza dell'11 febbraio 2025

FATTO

	Il ricorrente, arruolato nell'Esercito Italiano quale soldato di leva presso il 7	
	Battaglione Fanteria "CUNEO" di Trapani in data XX riferiva che nel periodo	
	tra il XX ed il XX veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Udine, nonché	
	presso l'Ospedale Militare di Udine e l'Ospedale Militare Bari in quanto	
	affetto da " <i>persistenti turbe nevrasteniche</i>	
	<i>postraumatiche e sindrome soggettiva del cranioleso</i> " e per tale motivo veniva	
	riformato in data XX.	
	Evidenziava che, alla fine del mese di agosto del 1990 mentre si trovava in	
	caserma cadeva, battendo il capo,	
	Seguiva il ricovero presso l'ospedale civile di Udine dove gli veniva	
	diagnosticato un trauma cranico.	
	presso l'H.M. di Udine ed il giorno successivo presso l'Ospedale Civile di	
	Udine ove veniva dimesso con la diagnosi: "trauma cranico";	
	In data XX formulava istanza di pensione privilegiata che veniva rigettata	
	dall'amministrazione in quanto - secondo quanto affermato dal ricorrente -	
	non sarebbe emersa la riconducibilità al servizio delle infermità diagnosticata.	
	Ha, quindi, censurato l'operato dell'amministrazione; pur riconoscendo che	
	l'amministrazione ha respinto il ricorso per inammissibilità della domanda, ha	
	sostenuto che la stessa abbia inopinatamente ritenuto che le patologie sofferte	
	non fossero riconducibili al servizio di leva prestato, allegando al ricorso una	
	relazione medica.	
	Ha concluso, quindi, per l'accoglimento del ricorso.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa che ha insistito per l'infondatezza del	
	ricorso, sottolineando di non essersi mai espressa nel merito della patologia	
	sofferta, essendosi soffermata esclusivamente sul presupposto di	
	2	

	ammissibilità, ritenuto insussistente nel caso di specie.	
	Ha, quindi, insistito per l'avvenuto decorso del termine quinquennale per la	
	presentazione dell'istanza, intervenuta a ben 31 anni di distanza dal	
	collocamento in congedo assoluto, sottolineando, inoltre, che il ricorrente ha	
	trascorso solo due giorni effettivi in servizio di leva.	
	All'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti presenti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza.	
	DIRITTO	
	Preliminarmente si ritiene di non procedere all'integrazione del	
	contraddittorio nei confronti dell'INPS in quanto il ricorso è palesemente	
	infondato.	
	Parte ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sulla presunta sussistenza	
	del nesso di causalità fra la patologia sofferta e il servizio prestato senza	
	fornire alcuna argomentazione idonea a confutare la decisione	
	dell'amministrazione resistente, fondata unicamente sull'inammissibilità	
	della domanda per l'ormai ampio decorso del termine quinquennale previsto	
	dall'art.169 d.p.r. 1092/1973.	
	Deve necessariamente sottolinearsi che parte ricorrente, pur dimostrando di	
	conoscere il contenuto del decreto negativo impugnato, ha sostenuto	
	esclusivamente la presunta mancata riconducibilità delle patologie sofferte	
	con il servizio prestato di cui, tuttavia, il Ministero adito ha omissso ogni	
	valutazione.	
	Da una elementare lettura degli atti in giudizio il ricorso appare del tutto privo	
	3	

	di alcuna dimostrazione dell'erroneità della tesi ministeriale.	
	Al contrario appare evidente che la domanda è stata presentata nel XX a	
	distanza di più di XX anni dalla data del congedo, non ricorrendo neanche i	
	presupposti per potere definire le patologie riscontrate a lunga latenza, in	
	maniera tale da spostare in avanti il termine sopra indicato, né ricorrevano,	
	come evidenziato dalla difesa, i presupposti per l'avvio d'ufficio del	
	procedimento da parte dell'amministrazione militare.	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del	
	Ministero della Difesa che liquida in € 500,00 (cinquecento/00)	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 17/02/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	4	

30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 17/02/2025

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le

generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed

aventi causa.

Bari, 17/02/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma